

# CONFRATERNITA DI S. ANTONIO

## MOLFETTA

# REGOLAMENTO

### CAPITOLO I

#### NATURA, SEDE, INSEGNE, FINALITÀ E CULTO PROPRIO

##### Art. 1

- § 1. La **Confraternita di S. Antonio** è un'associazione pubblica di fedeli laici, che nutrono una sincera e particolare devozione verso Sant'Antonio da Padova. Ha sede in Molfetta (BA) alla via Piazza n. 66, presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo.
- § 2. È soggetta al governo dell'Ordinario della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, gode di personalità giuridica canonica ed è tenuta ad osservare lo Statuto Diocesano, che assume come proprio, le norme del Codice di Diritto Canonico, i decreti emessi dalla competente Autorità ecclesiastica e il presente Regolamento.
- § 3. La Confraternita è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio Decreto n. 1097 del 20 aprile 1936, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 1936 e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 25 giugno 1987, al n. 238.

##### Art. 2

- § 1. Nello stemma confraternale è rappresentato il destrocherio vestito del saio di Sant'Antonio stringente nella mano uno stelo di giglio fiorito. Alla base dello stemma è presente un cartiglio nel quale è riportato il motto "Florebunt Quasi Lilium".
- § 2. L'insegna confraternale è costituita da un palio di color bianco con la raffigurazione dello Stemma posto al centro.

### Art. 3

- § 1. L'abito proprio dei Confratelli e delle Consorelle consiste in camice e mozzetta bianchi, cappuccio bianco (da indossare nelle sole processioni quaresimali), laccio e guanti bianchi e medaglia con l'effigie di Sant'Antonio fissata sul petto al lato sinistro.
- § 2. L'abito proprio degli Aspiranti consiste in camice e mozzetta bianchi, cappuccio bianco (da indossare nelle sole processioni quaresimali), laccio e guanti bianchi e medaglia con l'effigie di Sant'Antonio fissata sul petto al lato sinistro con un nastrino marrone.
- § 3. L'abito proprio dei Confratelli e delle Consorelle onorari consiste in camice e mozzetta bianchi, cappuccio bianco (da indossare nelle sole processioni quaresimali), laccio e guanti bianchi e medaglia con l'effigie di Sant'Antonio fissata sul petto al lato sinistro con un nastrino bianco ricamato.
- § 4. Tutti i membri del sodalizio sono tenuti a realizzare l'abito confraternale a proprie spese.

### Art. 4

Oltre alle finalità sancite dall'art. 2 dello Statuto Diocesano, la Confraternita si propone di:

- a) promuovere la devozione e il culto di S. Antonio, approfondendo la conoscenza della sua vita e della sua azione pastorale nella Chiesa;
- b) curare la crescita spirituale dei confratelli e delle consorelle con periodici incontri di catechesi e di formazione spirituale, soprattutto nei tempi forti dell'Avvento e della Quaresima;
- c) provvedere alle necessità materiali e spirituali della Chiesa Universale e Locale;
- d) promuovere e compiere opere di carità verso i fratelli più bisognosi anche attraverso il fondo di solidarietà denominato "*Cassa Pane di S. Antonio*";
- e) suffragare le anime dei sodali defunti;
- f) promuovere e organizzare riunioni, convegni, manifestazioni sociali e culturali;
- g) conservare e valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale ed artistico.

### Art. 5

- § 1. Proponendosi la finalità di promuovere il culto proprio, ai sensi del precedente art. 4 lett. a), la Confraternita cura ed anima con particolare riguardo:
- a) la celebrazione della Santa Messa ogni martedì dell'anno e l'ultimo sabato del mese;
  - b) la Tredicina, la Festa Liturgica e il Beato Transito di S. Antonio;
  - c) la processione del Simulacro di Sant'Antonio nel mese di giugno;
  - d) la festa della traslazione delle reliquie di S. Antonio (volgarmente conosciuta come festa della Lingua), il 15 febbraio, con l'esposizione della Santa Reliquia;
  - e) la venerazione del Crocifisso nel tempo quaresimale;
  - f) la Sacra Rappresentazione il Martedì Santo;
  - g) la Giornata Eucaristica in forma di "Quarantore";
  - h) la festa liturgica di Sant'Andrea Apostolo, titolare della chiesa, il 30 novembre.
- § 2. Proponendosi la finalità di pregare per i Confratelli e le Consorelle defunti, ai sensi del precedente art.4, lett. e), la Confraternita si impegna a:
- a) celebrare la Santa Messa nell'ultimo sabato del mese;
  - b) celebrare la Santa Messa nei giorni successivi alla festa liturgica di S. Antonio;
  - c) celebrare la Commemorazione di tutti i fedeli defunti il 2 novembre;
  - d) celebrare l'Ottavario dei defunti;
  - e) ottemperare al Pio Legato del Suffragio Perpetuo.



§ 3. Inoltre, la Confraternita è tenuta a:

- a) partecipare alla processione del Sabato Santo, su invito dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Pianto, sotto il titolo della Morte, portando a spalla il Simulacro di San Giovanni;
- b) partecipare alle processioni sinodali con particolare riguardo a quelle del "*Corpus Domini*" e dei Santi Patroni.

## **CAPITOLO II**

### **ADERENTI ALLA CONFRATERNITA: AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI**

#### **Art. 6**

La Confraternita è composta da:

- a) Confratelli e Consorelle;
- b) Aspiranti;
- c) Confratelli e Consorelle Onorari.

#### **Art. 7**

Possono entrare a far parte della Confraternita, in qualità di Confratelli e Consorelle, i fedeli laici che, pur appartenendo ad altri sodalizi, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto diocesano, non si trovino nelle condizioni dell'art. 4 del medesimo Statuto, si impegnino a perseguire le finalità del Sodalizio secondo l'art. 2 dello Statuto Diocesano e l'art. 4 del presente Regolamento.


#### **Art. 8**

- § 1. Coloro che intendono essere ammessi nel Sodalizio come Confratelli e Consorelle devono presentare domanda motivata al Priore entro il 31 luglio di ogni anno.
- § 2. La domanda deve contenere le generalità anagrafiche e riportare eventuali appartenenze ad altre confraternite e associazioni religiose.
- § 3. Oltre al certificato di battesimo, completo di tutti le annotazioni presenti sul registro parrocchiale, la domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali da parte della Confraternita e dalle lettere di presentazione previste dall'art. 5 §1 dello Statuto diocesano. In specifico, la lettera credenziale deve essere presentata da un Confratello/Consorella iscritto nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 10 (dieci) anni, che attesti la buona condotta morale e religiosa del candidato.
- § 4. Tutte le domande presentate vengono esaminate nel mese di settembre dal Consiglio di Amministrazione che, verificate le condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ammette i richiedenti tra i candidati al noviziato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Diocesano.

#### **Art. 9**

- § 1. Durante il periodo del Noviziato i candidati devono partecipare al Servizio Liturgico e agli incontri di formazione curati dall'Assistente Ecclesiastico, dalla Consulta e dal Maestro dei Novizi.

- § 2. Al termine del Noviziato, nel mese di maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera circa la loro ammissione nel Sodalizio, secondo l'art. 5 dello Statuto Diocesano.
- § 3. L'ammissione nella Confraternita si tiene nei giorni della Festa di Sant'Antonio durante una solenne celebrazione liturgica presieduta dall'Assistente ecclesiastico, con il giuramento nelle mani del Priore e l'imposizione dell'abito confraternale.



#### **Art. 10**

I Confratelli e le Consorelle possono:

- a) lucrare le indulgenze secondo le norme stabilite;
- b) beneficiare della sepoltura temporanea nella Cappella Gentilizia della Confraternita;
- c) godere dei Suffragi e della Santa Messa celebrata ogni ultimo sabato del mese;
- d) essere portatori del Simulacro di Sant'Antonio, di San Giovanni e di Gesù Crocifisso;
- e) partecipare alla Sacra Rappresentazione.

#### **Art. 11**

Oltre ai doveri prescritti dall'art. 6 dello Statuto diocesano, i Confratelli e le Consorelle sono tenuti a partecipare:

- a) ai periodici incontri di catechesi e di formazione spirituale;
- b) a tutte le attività e iniziative approvate nel Programma Pastorale annuale;
- c) partecipare agli appuntamenti liturgici di cui all'art. 5 del presente Regolamento, indossando l'abito della Confraternita quando richiesto;
- d) versare la quota associativa annuale entro il 30 novembre di ogni anno.

#### **Art. 12**

- § 1. Nella Confraternita possono aderire come Aspiranti i minori che siano stati battezzati ed abbiano compiuto 7 anni d'età.
- § 2. La domanda di ammissione deve essere indirizzata per iscritto al Priore. L'istanza deve contenere le generalità e l'indirizzo di residenza, essere sottoscritta da entrambi i genitori ed essere corredata dal certificato di battesimo e, eventualmente, di cresima.
- § 3. Al compimento del 18° anno d'età l'Aspirante che intende essere ammesso nel Sodalizio come confratello/consorella, rivolge istanza al Priore nelle modalità di cui al precedente art. 8.

#### **Art. 13**

Gli Aspiranti sono tenuti a partecipare:

- a) a tutti gli incontri di formazione per loro organizzati e a tutte le attività confraternali;
- b) alle celebrazioni liturgiche proprie della Confraternita, di cui al precedente art. 5, indossando l'abito proprio, quando richiesto.

#### **Art. 14**

- § 1. Come determinato dagli artt. 3 §5 e 5 §2 dello Statuto Diocesano, la Confraternita può conferire il titolo di Confratello/Consorella Onorari a persone che per particolari meriti nella Chiesa diocesana e universale, nella cultura e/o nell'ambito sociale abbiano dato prova di onorabilità riconosciuta in modo inequivocabile, offrendo particolare sostegno alle finalità religiose e socio-culturali della Confraternita di Sant'Antonio di Padova della Città di Molfetta.

- § 2. Il titolo di Confratello/Consorella Onorari, da conferire “ad personam”, deve essere proposto dal Consiglio di Amministrazione secondo una scelta motivata e approvato dall’Assemblea.
- § 3. Quanti vengono designati come Confratelli/Consorelle Onorari devono accettare il titolo onorifico con una dichiarazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione. Solo allora possono essere annoverati in un apposito registro, denominato “Registro dei Confratelli Onorari”.
- § 4. Il titolo di Confratello/Consorella Onorari si acquisisce durante la Santa Messa celebrata dall’Assistente ecclesiastico, nella quale il Priore impone l’abito confraternale e consegna l’attestato del conferimento del titolo onorifico.
- § 5. I Confratelli/Consorelle Onorari godono di tutti i benefici spirituali della Confraternita, sono esenti dal versamento di qualsiasi tipologia di quota associativa e sono tenuti a testimoniare nella vita il messaggio evangelico.
- § 6. Qualora i Confratelli/Consorelle Onorari fossero sprovvisti dell’abito proprio, possono richiedere al Priore l’uso di uno degli abiti in dotazione alla Confraternita, limitatamente alla durata dell’evento a cui partecipano.
- § 7. Nel caso in cui i Confratelli/Consorelle Onorari vengano a trovarsi in una delle fattispecie previste dall’art. 4 dello Statuto Diocesano delle Confraternite, perdono automaticamente il titolo onorifico loro concesso.

### **CAPITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 15**

- § 1. L’Assemblea Ordinaria è convocata entro il mese di febbraio e di ottobre di ogni anno, nonché nell’imminenza della fine del mandato degli Organi confraternali elettivi.
- § 2. L’Assemblea Ordinaria, convocata entro il mese di febbraio, approva:
- a) il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente;
  - b) eventuali variazioni al Bilancio Preventivo.
- § 3. L’Assemblea Ordinaria, convocata nel mese di ottobre, discute e approva:
- a) il Bilancio Preventivo;
  - b) la quota associativa annuale dei Confratelli e delle Consorelle;
  - c) la tassa di prima iscrizione;
  - d) ogni altro contributo o quota di partecipazione;
  - e) il Programma annuale delle attività pastorali.

#### **Art. 16**

- § 1. La convocazione delle assemblee di natura elettiva, oltre all’ordine del giorno, deve riportare l’ora dell’apertura e della chiusura del seggio elettorale.
- § 2. Il seggio elettorale è nominato dal Priore ed è composto dal Presidente e da due scrutatori assistiti dal Segretario della Confraternita.
- § 3. Prima delle operazioni di voto il Priore comunica i nomi dei candidati che vengono affissi alla bacheca e consegna al Presidente del seggio le schede elettorali, il registro elettorale e il registro dei Confratelli/Consorelle aventi diritto di voto.

§ 4. Il Presidente del seggio è tenuto a segnare sull'apposito registro il numero delle schede consegnate dal Priore, a far firmare il registro dai Confratelli/Consorelle votanti e a stilare il verbale di apertura e di chiusura del seggio con il risultato finale della votazione effettuata.

§ 5. Le operazioni di voto terminano con la proclamazione degli eletti da parte del Priore.

#### **Art. 17**

§ 1. Qualora il Priore fosse assente o impedito, le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate e presiedute dal Primo Consigliere.

§ 2. I lavori assembleari hanno inizio con la lettura del verbale dell'Assemblea precedente.

§ 3. Tutti i Confratelli e le Consorelle presenti hanno diritto di intervento chiedendo la parola al Priore, che stabilirà i tempi e l'ordine degli interventi.

§ 4. Nei verbali delle Assemblee, oltre a trascrivere le delibere e l'intervento del Priore, si devono annotare i nomi dei Confratelli/Consorelle che hanno chiesto la parola ed in sintesi il loro intervento.

#### **Art. 18**

Sono eleggibili alla carica di Priore i Confratelli e le Consorelle che hanno compiuto 35 (trentacinque) anni d'età, sono iscritti nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 10 (dieci) anni e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 19**

Sono eleggibili alla carica di Consiglieri i Confratelli e le Consorelle che hanno compiuto 30 (trenta) anni d'età, sono iscritti nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 5 (cinque) anni e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 20**

Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione il Priore nomina il primo Consigliere, che assume la carica di Vice-Priore. Su proposta del Priore vengono nominati il Segretario e l'Economo.

#### **Art. 21**

Oltre a quanto previsto dall'art. 22 §4 dello Statuto diocesano, il Priore è tenuto a:

- a) presentare la relazione morale di fine anno;
- b) custodire le chiavi della Chiesa, di tutti gli armadi e cassetine della Confraternita;
- c) nominare il seggio elettorale e proclamare gli eletti;
- d) ricevere le domande di ammissione nel sodalizio;
- e) ricevere le richieste di sepoltura temporanea nella Cappella Gentilizia.



#### **Art. 22**

Oltre a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto diocesano, il Segretario è tenuto ad assistere alle operazioni di sorteggio dei portatori, comunemente conosciuta con il termine "bussola".

#### **Art. 23**

§ 1. La Consulta è composta dall'Assistente Ecclesiastico e da tre confratelli/consorelle.

§ 2. Sono eleggibili alla carica di Consultori i Confratelli e le Consorelle che hanno compiuto 40 (quaranta) anni d'età, sono iscritti nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 10 (dieci) anni e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 24**

- § 1. Sono eleggibili alla carica di Revisori dei Conti i Confratelli e le Consorelle che hanno compiuto 25 (venticinque) anni d'età, sono iscritti nel Registro dei Confratelli/Consorelle da un numero consecutivo di 5 (cinque) anni e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari.
- § 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 31 §§2-3 dello Statuto diocesano, i Revisori dei Conti sono tenuti a presenziare il passaggio delle consegne tra il Consiglio di Amministrazione uscente e quello neo-eletto.

#### **Art. 25**

Il priore può avvalersi della collaborazione di alcuni confratelli/consorelle a cui affidare specifiche mansioni, tra cui rientrano:

- a) il Maestro dei Novizi;
- b) il Cerimoniere;
- c) il Sacrista;
- d) l'Addetto alla gestione cappella cimiteriale;
- e) il Responsabile della Cassa del Pane di S. Antonio;
- f) il Coordinatore della Sacra Rappresentazione;
- g) il Responsabile della Comunicazione.

#### **Art. 26**

- § 1. Il Maestro dei Novizi è un Confratello/Consorella, proposto dall'Assistente Ecclesiastico e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.
- § 2. Dovendo possedere i requisiti specifici del catechista, spetta al Maestro dei novizi:
- a) collaborare con la Consulta alla formazione dei candidati all'ammissione nel sodalizio;
  - b) collaborare con l'Assistente Ecclesiastico nell'ambito della catechesi confraternale;
  - c) seguire personalmente ogni candidato all'ammissione nel sodalizio, durante il noviziato;
  - d) partecipare agli incontri di formazione, che si tengono in Diocesi, riservati ai formatori.

#### **Art. 27**

- § 1. Il Cerimoniere è un Confratello/Consorella, proposto dall'Assistente Ecclesiastico e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.
- § 2. Al Cerimoniere spetta:
- a) ordinare le processioni secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione;
  - b) organizzare i portatori per consentire un corretto andamento della Processione;
  - c) collaborare con l'Assistente Ecclesiastico nelle azioni liturgiche.
- § 3. Durante i cortei processionali il Cerimoniere può essere coadiuvato da altri Confratelli/Consorelle e porta come segno distintivo la mazza con lo stemma della Confraternita all'apice.

#### **Art. 28**

- § 1. Il Sacrista è un Confratello/Consorella, proposto da Priore e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.



§ 2. Al Sacrista spetta:

- a) curare il Servizio Liturgico sull'altare;
- b) custodire l'arredo liturgico della Confraternita;
- c) in accordo con il Priore curare, disporre e fornire le direttive per la preparazione del simulacro di Sant'Antonio e del Crocifisso.

#### **Art. 29**

§ 1. L'Addetto della Cappella Gentilizia Cimiteriale è un Confratello/Consorella, proposto dal Priore e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

§ 2. In accordo con le direttive del Priore, all'Addetto spetta:

- a) curare il decoro della Cappella Gentilizia;
- b) tenere in ordine il registro delle salme depositate;
- c) presenziare alle operazioni di tumulazione, estumulazione e traslazione, assicurando che tutto si svolga secondo gli adempimenti prescritti;
- d) curare i rapporti con i familiari dei defunti.

#### **Art. 30**

§ 1. Il Responsabile della "Cassa del Pane di Sant'Antonio" è un Confratello/Consorella, proposto dal Priore tra quanti mostrano una maggiore sensibilità alla dimensione caritativa e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato solo per un altro triennio.

§ 2. La Cassa del Pane di Sant'Antonio si propone di intervenire in favore dei bisognosi elargendo l'elemosina come contributo di sollievo. In quest'ambito assiste i bisognosi segnalati dall'Assistente Ecclesiastico, dal Consiglio di Amministrazione e da singoli Confratelli/Consorelle.

§ 3. Nelle sue attività ed iniziative tiene conto delle indicazioni della Caritas Diocesana.

§ 4. Il Responsabile ha il dovere di intraprendere iniziative che incrementino gli introiti della Cassa, a cui è riservata una specifica voce nel Bilancio Consuntivo della Confraternita.

§ 5. Le entrate della "Cassa del Pane di Sant'Antonio" sono costituite:

- a) dalle offerte libere;
- b) dalla giornata Pro Cassa del Pane di Sant'Antonio;
- c) dal contributo del 5% delle entrate ordinarie dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei Confratelli/Consorelle.

#### **Art. 31**

§ 1. Il Coordinatore della Sacra Rappresentazione è un Confratello/Consorella, proposto dal Priore e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.

§ 2. Al Coordinatore della Sacra Rappresentazione spetta l'organizzazione dell'evento quaresimale del Martedì Santo.

#### **Art. 32**

§ 1. Il Responsabile della Comunicazione è un Confratello/Consorella, proposto dal Priore e nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica un triennio e può essere riconfermato.



- § 2. Il Responsabile della Comunicazione, in assoluta e costante collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, del quale attua le indicazioni, si occupa:
- a) di curare la comunicazione della Confraternita sui *social media*, in cui il sodalizio è presente;
  - b) di gestire il dominio di proprietà della Confraternita:  
[www.confraternitadisantantoniomolfetta.it](http://www.confraternitadisantantoniomolfetta.it);
  - c) di curare la realizzazione e la diffusione del foglio informativo “*Si quaeris*”.
- § 3. Nell’adempiere la propria funzione, il Responsabile delle Comunicazioni può chiedere, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la collaborazione di altri Confratelli/Consorelle.

## **CAPITOLO IV CIMITERO**

### **Art. 33**

- § 1. La Confraternita è titolare presso il Cimitero Comunale di Molfetta di una Cappella Gentilizia composta da n. 24 cassettoni e n. 30 ossari.
- § 2. Il Consiglio di Amministrazione, in base alla reale disponibilità, può dare in concessione temporanea i cassettoni per un periodo di cinque anni e gli ossari per un periodo di dieci anni.
- § 3. Possono fruire della concessione temporanea di cassettoni ed ossari tutti gli aderenti al sodalizio regolarmente iscritti per l’anno in corso, in regola con tutti i versamenti deliberati e che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari.
- § 4. La concessione dei cassettoni e degli ossari è gratuita, tuttavia i familiari dei defunti hanno la facoltà di elargire offerte libere per il decoro e la pulizia della Cappella Gentilizia.
- § 5. Alla scadenza della concessione i familiari dei defunti possono chiedere al Consiglio di Amministrazione una proroga per un periodo massimo di tre anni per i cassettoni e di cinque per gli ossari.
- § 6. Alla scadenza della concessione o della proroga i familiari dei defunti sono tenuti a liberare i cassettoni o gli ossari.
- § 7. Per ottenere la concessione i familiari dell’estinto devono presentare al Priore richiesta scritta, nella quale indicare le generalità del defunto e le generalità e la residenza del richiedente.
- § 8. I richiedenti sono tenuti ad osservare quanto è previsto dal presente Regolamento e ad attenersi alle normative comunali in materia di sepoltura.
- § 9. I richiedenti sono tenuti a firmare le condizioni che disciplinano l’entrata e l’uscita dei resti mortali dalla Cappella Gentilizia.
- § 10. I richiedenti rispondono in prima persona di eventuali danni arrecati alla Cappella Gentilizia per azioni e inadempienze di cui la Confraternita non assume alcuna responsabilità.

## **CAPITOLO V PROCESSIONI E PORTATORI**



### **Art. 34**

Durante le processioni tutti i partecipanti sono tenuti a disporsi ordinatamente nel seguente modo:

- a) croce astile;
- b) palio;
- c) fedeli devoti;
- d) Aspiranti e Novizi;
- e) Confratelli e Consorelle in ordine di anzianità di iscrizione alla Confraternita;
- f) Confratelli e Consorelle onorari;
- g) Ex Priori, spettando l'ultimo posto a chi ha concluso per ultimo il mandato;
- h) Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 35**

- § 1. Tutti i Confratelli regolarmente iscritti e in regola con i propri doveri possono essere portatori della Croce astile, del Palio, del Simulacro di Sant'Antonio, del Crocifisso e delle altre statue affidate alla Confraternita.
- § 2. Coloro che intendono essere portatori devono abbinarsi in coppie aventi la stessa altezza e presentare domanda congiunta al Priore entro la data stabilita dal Consiglio di Amministrazione, versando contestualmente la quota di partecipazione stabilita dal medesimo Consiglio.
- § 3. Qualora le domande risultino essere superiori al numero stabilito si procede al sorteggio, che avviene immettendo nella bussola tante palline numerate quante il numero delle domande presentate.
- § 4. Oltre ad un numero di coppie stabilite, sono estratte anche delle coppie di riserva.
- § 5. Qualora invece le domande siano inferiori a quelle stabilite, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le coppie mancanti.
- § 6. È compito del Consiglio di Amministrazione stabilire i tratti in cui dividere il percorso e formare i quartetti dei portatori.
- § 7. Le coppie sorteggiate devono versare la quota di spalla entro la data stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- § 8. L'incarico del portatore è personale e non può essere trasferito ad altri pena la decadenza dello stesso.
- § 9. Se una o più coppie o anche un solo componente della coppia non si presentano a portare la Sacra Immagine o non riescono a sopportare lo sforzo fisico o contravvengono alle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione, turbando l'ordine e il decoro della Processione, l'intera coppia viene sostituita dalla coppia di riserva e, in mancanza di questa, da un'altra coppia scelta dal Consiglio di Amministrazione, con priorità a quelle partecipanti alla bussola.
- § 10. Spetta al Priore stabilire l'importo, che non deve superare la quota di spalla, che la coppia subentrante deve pagare; mentre alla coppia sostituita non spetta alcun rimborso.
- § 11. È consentita la cessione di piccoli tratti (conosciuti col termine "bomba") da parte della coppia titolare ad altri Confratelli/Consorelle, concordando il cambio con il Cerimoniere per non creare disturbo al Corteo processionale.

§ 12. Le coppie sorteggiate hanno l'obbligo di partecipare a tutta la processione sin dall'inizio e devono presentarsi al Priore almeno un'ora prima del proprio tratto.

## **CAPITOLO VI PATRIMONIO E SCRITTURE SOCIALI**

### **Art. 36**

Il Patrimonio della Confraternita è costituito da:

- a) la Cappella Gentilizia presso il Cimitero Comunale di Molfetta;
- b) i fabbricati riportati nel libro dell'inventario dei beni immobili;
- c) il "Cappellone" nella chiesa di Sant'Andrea e il Simulacro di Sant'Antonio;
- d) tutto ciò che è riportato nel libro dell'Inventario dei beni mobili;
- e) le annualità e le offerte degli aderenti;
- f) il Pio Legato del Suffragio Perpetuo.

### **Art. 37**

Le scritture sociali della Confraternita sono:

- a) il Registro dei Confratelli e delle Consorelle;
- b) il Registro dei Confratelli e delle Consorelle Onorari;
- c) il Libro contabile e dei bilanci;
- d) il Registro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Libro di Protocollo;
- f) il Libro delle Delibere;
- g) il Libro della Cronistoria;
- h) il Registro della Consulta e dei Revisori dei Conti;
- i) il Registro dei Bilanci Annuali delle attività della Cassa del Pane di Sant'Antonio;
- j) il Registro della gestione della Cappella cimiteriale;
- k) il Registro d'inventario;
- l) il Registro delle Testimonianze.

## **CAPITOLO VII SACRA RAPPRESENTAZIONE**

### **Art. 38**

La Confraternita, tenendo fede all'art. 5 lett. f) del Regolamento, il Martedì Santo realizza la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo (S.R.) nei modi previsti da uno specifico regolamento.

## CAPITOLO VIII NORMA TRANSITORIA

### Art. 39

- § 1. Con l'approvazione del presente Regolamento i Confratelli e le Consorelle Devoti vengono annoverati come membri ordinari del sodalizio, purché siano in regola con i propri doveri associativi e non manifestino la volontà di non essere ammessi nella Confraternita.
- § 2. Entro quindici giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Ordinario diocesano, verrà istituito un Registro unico di Confratelli e Consorelle, nel quale far confluire i nominativi riportati nell'attuale Registro dei Confratelli e delle Consorelle e in quello dei Confratelli e Consorelle Devoti.


## CAPITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 40

- § 1. Qualsiasi modifica e integrazione al presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei Confratelli e delle Consorelle. Perché entrino in vigore, le modifiche e le integrazioni devono essere confermate dall'Ordinario Diocesano.
- § 2. Qualsiasi interpretazione o deroga al presente Regolamento è di esclusiva competenza dell'Ordinario Diocesano.
- § 3. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Straordinaria della Confraternita di S. Antonio del giorno 11 novembre 2023, entra in vigore con l'approvazione del Vescovo Diocesano. È abrogata ogni disposizione precedente o consuetudine contraria.

*Visum, recognitum atque probatum*

Molfetta, 16 dicembre 2023

  
Sac. Fabio Tangari  
Cancelliere Vescovile



  
✠ Domenico Cornacchia  
Vescovo